

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 03/02/2023, presso la sede di UNINDUSTRIA Rieti, si sono incontrati:

- l'ANCE RIETI, aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo-, rappresentata dal presidente pro-tempore, Roberto Bocchi, assistito dal funzionario di Unindustria Rieti, Felice Miccadei; e, in ordine alfabetico:

- la FeNEAL-Uil Viterbo Rieti, rappresentata dal Segretario, Francesco Palese;

- la FILCA-Cisl Lazio Nord, rappresentata dal Segretario, Francesco Agostini;

- la FILLEA-Cgil di Rieti-Roma e V.A., rappresentata dal Segretario, Fabio Damiani;

per definire, così come indicato dal C.C.N.L. del 01/07/2014, dal C.C.P.L. dell'1/04/2016 e dall'accordo del 03/02/2022 il valore dell'E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) per l'anno 2023.

Pertanto:

1) confrontati gli indicatori, di cui al successivo punto 2), sui "trienni a scorrimento" 2019, 2020 e 2021 su 2020, 2021 e 2022;

2) confermato che gli indicatori e le incidenze ponderali dei singoli parametri, sui quali definire l'E.V.R., sono:

- ✓ il numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale,
- ✓ il monte-salari denunciato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale,
- ✓ le ore denunciate in C.E., con il 25% di incidenza ponderale,
- ✓ il monte salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale,

3) riscontrata la positività di tutti i parametri di cui sopra, definiscono il valore dell'E.V.R., così come di seguito riportato, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

OPERAI – VALORE E.V.R. dal 01/01/2023

	Op. Comune	Op. Qualificato	Op. Specializzato	Op. IV Liv.
1 / 7 / 2015	4,86	5,68	6,31	6,80
E.V.R.	33,61	39,33	43,70	47,06

IMPIEGATI – VALORE E.V.R. dal 01/01/2023

	Liv. 1°	Liv. 2°	Liv. 3°	Liv. 4°	Liv. 5°	Liv. 6°	Liv. 7°
1 / 7 / 2015	840,36	983,22	1.092,46	1.176,51	1.260,52	1.1512,63	1.680,71
E.V.R.	33,61	39,33	43,70	47,06	50,42	60,51	67,23

L'E.V.R., quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all'art. 2120 c.c., escluderne espressamente l'imputazione.

L'E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l'onnicomprendività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.

Pertanto:


- per gli impiegati, l'erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
- per gli operai, l'erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

Resta inteso che le Parti si aggiorneranno entro il mese di gennaio 2024, per la verifica dei parametri e delle incidenze ponderali necessarie alla determinazione dell'E.V.R. 2023.


Per quanto non previsto e disciplinato dal presente verbale, valgono le norme del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed il CCPL del 1/04/2016, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per ANCE RIETI di UNINDUSTRIA Rieti




Per UNINDUSTRIA Rieti



PER LA FENEAL-UIL Viterbo e Rieti



PER LA FILCA-CISL Lazio Nord



Per la FILLEA-CGIL di Rieti-Roma e V.A.

